

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24944 Anno 2017  
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO  
Relatore: FALABELLA MASSIMO  
Data pubblicazione: 23/10/2017

### ORDINANZA

sul ricorso 25222-2016 proposto da:

SNC, in persona dei legali  
rappresentanti

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA  
della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato

*- ricorrente -*

*contro*

BANCA , in persona del legale



rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
presso lo studio dell'avvocato  
rappresentata e difesa dall'avvocato

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 257/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE  
SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 13/05/2016;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO  
FALABELLA.

### **FATTI DI CAUSA**

1. — Banca s.p.a. proponeva appello  
contro la sentenza del Tribunale di Taranto con la quale era stata  
condannata al pagamento della somma di € 62.639,92, oltre interessi e  
spese, in favore della società s.n.c., titolare di  
un rapporto di conto corrente assistito dall'apertura di credito  
intrattenuto con la banca dal 25 maggio 1990 al 29 dicembre 1999.

Nella resistenza della società appellata, la Corte di appello di  
Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza pubblicata il 13  
maggio 2016, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda  
di pagamento condannando l'appellata alla restituzione, in favore della  
banca appellante, delle somme versate in esecuzione della decisione di  
primo grado.

2. — Contro detta sentenza ricorre per cassazione  
s.n.c., la quale affida l'impugnazione ad un unico motivo.  
Resiste con controricorso Banca s.p.a. Entrambe le  
parti hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**



1. — Il motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1842, 1843, 2033, e 2935 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.; denuncia altresì vizi motivazionali, una errata lettura di Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418 e Cass. 15 gennaio 2013, n. 798 e, infine, la contraddittorietà tra i principi di diritto e i documenti di causa. Muovendo dal dato per cui la Corte di merito aveva rilevato che il rapporto di conto corrente si era chiuso con un saldo complessivo, a favore della ricorrente, di € 674,20, viene osservato che tale circostanza non poteva avere alcuna rilevanza. Osserva l'istante, infatti, che a fronte di un saldo debitore, alla data del 30 novembre 1999, di £ 99.703.106, essa correntista aveva effettuato versamenti solutori pari a £ 102.900.000 a totale estinzione dell'esposizione debitoria relativa al rapporto: in tal modo sul conto residuava un proprio credito di £ 3.196.894, il quale veniva successivamente rimesso ad essa correntista, al netto delle spese di chiusura.

2. — Il motivo è fondato.

Come si è accennato, la Corte di appello ha osservato che il conto corrente risultava essersi chiuso con un saldo a favore della società correntista pari a € 674,20: importo che la banca aveva corrisposto. Il giudice del gravame ha aggiunto che nel caso di specie avrebbe potuto parlarsi di pagamento «soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca avesse esatto dalla correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultassero compresi interessi non dovuti» (pagg. 4 s. della sentenza impugnata).

Ora, insegnano le Sezioni Unite di questa Corte che, se durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato prelevamenti e versamenti, questi ultimi possono essere considerati alla stregua di



pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca: ciò che accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su di un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; non anche nei casi in cui i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Se, tuttavia, i versamenti operati nel corso del rapporto di apertura di credito, in situazioni di indebitamento che rientrano nei limiti dell'accreditamento, non integrano pagamenti, in quanto non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, diversamente è a dirsi per l'ipotesi in cui, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia riscosso dal correntista il saldo finale (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418).

Alla luce di tali principi, è evidentemente non decisivo che il saldo del conto corrente, al momento della sua chiusura, registrasse un credito della società correntista. Tale evenienza avrebbe al contrario dovuto far supporre l'esistenza di un credito della società ricorrente per pregressi indebiti pagamenti.

Ciò che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare era, infatti, il precedente attuarsi di rimesse solutorie in favore della banca; rimesse che, in presenza di una apertura di credito, dovevano individuarsi nei versamenti operati a fronte di precedenti sconfinamenti (per la parte eccedente il limite massimo dell'affidamento) e nei pagamenti con cui era stata definitivamente ripianata l'esposizione debitoria nascente dall'accordato finanziamento: pagamenti, questi ultimi, di cui la sentenza



impugnata non parla, ma che — salvo ipotizzare un mancato utilizzo della linea di credito — è lecito pensare siano intervenuti, visto che il conto corrente, al momento della sua chiusura, recava un saldo a credito della ricorrente.

3. — La sentenza va dunque cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui è affidata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

*«Con riferimento alla domanda di ripetizione proposta dal correntista nei confronti della banca per indebiti pagamenti, il giudice del merito, in presenza di una apertura di credito, non può attribuire rilievo dirimente al fatto che il rapporto si sia chiuso con un saldo a credito del correntista, ma è tenuto a verificare se tale risultato si sia prodotto in quanto il predetto soggetto abbia in precedenza estinto l'esposizione debitoria derivante dall'utilizzo dell'accordato finanziamento attraverso rimesse, che — in quanto dirette ad attuare il detto adempimento — presentino natura solutoria e rilevino, dunque, ai fini dell'accertamento dell'ipotetico indebitore».*

#### **P.Q.M.**

La Corte

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6<sup>a</sup> Sezione Civile, in data 12 settembre 2017.